

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02450

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 10 maggio 2024.

Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 9 del 2022 il quale dispone che «Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del residente dei ministri su proposta del Ministero della salute di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie per una sola volta per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2024 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, e n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato



(UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorità competenti locali (ACL));

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre novembre - dicembre 2023;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2023, n. 152;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9 del 2022, il Commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9 del 2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Dato atto della impossibilità di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attività di contenimento ed eradicazione della peste suina africana;

Tenuto conto che la peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;

Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità;

Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare;

Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza così come la designazione degli stabilimenti ai sensi



dell'art. 44 del regolamento (UE) 2023/594 è uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive;

Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di Paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto produttivo suinicolo;

Ritenuto necessario incrementare l'operatività dell'Autorità competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all'autorità competente locale che alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco;

Ritenuto altresì opportuno acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all'attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:

a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di peste suina africana (PSA) nel selvatico;

b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e nelle zone di restrizione parte III;

c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), ovvero nelle zone di restrizione parte I;

d) nelle aree indenni.

2. La struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un «Piano di eradicazione»;

3. La struttura commissariale ordina alle competenti autorità regionali, in ottemperanza all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, di dare attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028», di cui all'informativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, resa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 settembre 2023 (all. 6).

4. Il «Piano di eradicazione» e il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus*

scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni (PSA) 2023-2028» si applicano rispettivamente nelle seguenti aree:

a) aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023;

b) Aree indenni.

Il Commissario straordinario alla PSA come previsto dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, si avvale dell'Unità centrale di crisi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 136 del 2022, e degli enti del servizio sanitario nazionale, degli uffici competenti dei ministeri ed in particolare della ex Direzione generale della sanità animale dei farmaci veterinari che assicura il supporto funzionale operativo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione e dei «Piani regionali interventi urgenti» (PRIU) che danno applicazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) 2023-2028 predisposto dal Commissario straordinario alla PSA, sentito il parere di ISPRA che pertanto non dovrà autorizzare i PRIU. Il Commissario straordinario alla PSA coordina gli interventi previsti dal Piano nazionale catture e abbattimenti 2023-2028 ed i PRIU per il tramite dei GOT (Gruppi operativi territoriali), previsti dall'art. 15 della presente ordinanza».

Art. 2.

Obblighi di segnalazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorità competente stessa.

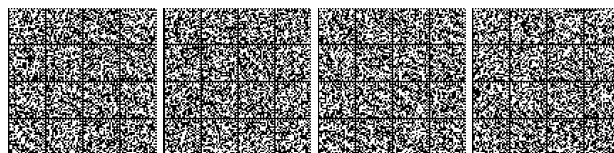
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT individuano modalità semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1.

3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.

Art. 3.

Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III

1. Nelle zone infette istituite in conformità all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'allegato I al me-



desimo regolamento, le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano quanto segue:

a) suini selvatici:

i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;

ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali delle zone di cui al presente comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024 e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) anni 2023-2028» e successive modificazioni, (all. 6) nonché alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca può essere svolta in modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densità di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il più possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attività deve essere programmata e coordinata dai GOT con il supporto dell'autorità competente regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le modalità indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei GOT assicurano la disponibilità delle risorse necessarie all'implementazione dell'attività;

iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;

iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformità a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorità e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite

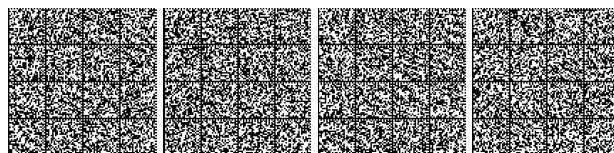
in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2009/1069. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;

vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o rimozione ed eventuale collocamento di barriere già esistenti o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilità di applicare le misure di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati e le eventuali rimozioni o ricollocazioni devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, che si può avvalere del parere dell'Unità centrale di crisi e del Gruppo operativo degli esperti (GOE);

vii. a) è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come «Distretti suinicoli - L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori»;

b) L'attività di depopolamento con le squadre di bioregolatori e autorizzata dai GOT come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza è svolta in ottemperanza al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) anni 2023-2028». I GOT individuano congiuntamente al Commissario straordinario alla PSA aree e finestre temporali in cui mettere in atto gli interventi di depopolamento con l'ausilio dei bioregolatori attraverso le tecniche di prelievo previste per la specie cinghiale al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione del virus PSA sul territorio nazionale ad eccezione della Regione Sardegna;



c) L'attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalità di controllo faunistico, indicate nell'allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento è da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato e dà attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» e successive modificazioni.

Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati; gli interventi di depopolamento nei parchi naturali e nelle riserve naturali, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 sono attuati oltre che dal personale incaricato dall'ente gestore o da esso dipendente, dai soggetti previsti dall'art. 16 della presente ordinanza;

viii. è vietata la movimentazione al di fuori delle zone di restrizione II e III di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone;

ix. nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II e III e solo se risultati negativi ai *test* di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico. Tutti i suini selvatici abbattuti devono essere stoccati presso una casa di caccia e/o centro di raccolta selvaggina, sito all'interno della stessa zona di restrizione II e III, registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e ritenuto idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell'ACL e manipolati e movimentati solo a seguito dell'acquisizione dell'esito negativo del *test* di identificazione dell'agente patogeno della PSA;

x. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti con le squadre dei bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al *test* di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) 2023/594. Laddove non sia possibile l'uso domestico privato per autoconsumo e/o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione

parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento;

xi. le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione individuate nell'allegato 2 alla presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorità comunali o il comune capofila o in assenza di un comune capofila, la provincia o la regione inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati n. 2 e 5 alla presente ordinanza;

xii. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di altre forze dell'ordine competenti in materia. L'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, devono essere autorizzate dai GOT nel rispetto delle condizioni per la concessione delle attività in deroga previste al punto precedente e possono essere attuate con tipologie di esche e quantità superiori a quelle previste nell'ordinario quadro normativo. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche;

xiii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta ed in zone di restrizione II è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltre con procedura canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;

xiv. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), adeguatamente formati sulle misure di biosicurezza, si dispone l'obbligo di contattare immediatamente il GOT ai fini dell'eventuale abbattimento, dell'esecuzione dei *test* diagnostici e dello smaltimento delle carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1069;

xv. divieto di movimentazione, se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione;

xvi. su proposta dei GOT possono essere avviati programmi di studio e ricerche sulle popolazioni selvatiche dei cinghiali, previa approvazione del Commissario straordinario alla PSA;



b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;

ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento;

iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento;

iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022, n. 173, attraverso la compilazione delle apposite *check list* nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento è previsto solo per gli allevamenti commerciali;

v. per rafforzare le misure di biosicurezza estese anche all'ambiente circostante le aziende agricole, gli allevamenti di suini, gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e lavorazione di carni suine nell'ambito dei distretti suinicoli individuati dalla regione come previsto dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle aree di restrizione da PSA anni 2023-2028» possono richiedere di partecipare alle attività di Bioregolazione con procedure concordate e autorizzate dai GOT; qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429;

vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilità e della capacità di abbattimento e di macellazione, ivi compresa la disponibilità di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative;

vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;

viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e campiona in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti;

ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;

x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;

xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza o valutare la necessità di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.

Art. 4.

Misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I

1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in conformità alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorità competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autorità competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto segue:

a) suini selvatici:

i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalità indicate nell'art. 10, comma 5, della presente ordinanza e attraverso attività di sensibilizzazione volta ad incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali;

ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica dell'attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile, che deve essere svolta nel rispetto



di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato I alla presente ordinanza. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. I capi possono inoltre essere ceduti da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, stoccati presso una casa di caccia e/o centro di raccolta selvaggina e solo se risultati negativi al test di identificazione dell'agente patogeno della PSA. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) 2023/594, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49;

iii. previo parere del Commissario straordinario alla PSA e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessità di testare tutti i capi abbattuti;

iv. sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione, il controllo e l'attività di depopolamento con le squadre di bioregolatori autorizzate dai GOT come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza. Tale attività è svolta in ottemperanza al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» (all. 6). I GOT individuano congiuntamente al Commissario straordinario alla PSA aree e finestre temporali in cui mettere in atto interventi di depopolamento con l'ausilio dei bioregolatori attraverso le tecniche di prelievo venatorio previste per la specie cinghiale al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione del virus della peste suina africana sul territorio nazionale ad esclusione della regione Sardegna;

v. l'attività di abbattimento dei cinghiali può essere attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire che l'operatore possa intervenire da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. Tale metodologia, potrà essere più opportunamente utilizzata direttamente dalle polizie provinciali e dai soggetti previsti dall'art. 16 della presente ordinanza;

vi. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate al consumo alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

vii. il GOT con il supporto della polizia provinciale, guardie volontarie o di altre Forze dell'ordine, verificano il rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche ai fini del depopolamento, con tipologie di esche e quantità superiori a quelle previste nell'ordinario quadro normativo e preventivamente autorizzato dai GOT; divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione;

viii. su proposta del GOT possono essere avviati programmi di studio e ricerca sulle popolazioni selvatiche di cinghiali previa approvazione da parte del Commissario straordinario alla PSA;

b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti;

ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689, campionando in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti; qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, il veterinario libero professionista, valuterà con l'ACL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;

iii. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;

iv. previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022, n. 173, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attività di allevamento familiare;

v. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali così come previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione



(UE) 2023/594 e dei livelli di biosicurezza, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite *check list* nel sistema Classyfarm.it In caso di riscontro di non conformità l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;

vi. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte dell'ACL.

vii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;

viii. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.

2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.

Art. 5.

Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti

1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori.

2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'Unità di crisi, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e in conformità alle disposizioni e ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movi-

mentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Art. 6.

Deroghe

1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) 2023/594, le ACL procedono, nel più breve tempo possibile, al rilascio delle relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa citata. Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute sentito il Commissario straordinario saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all'uopo spettanti al Commissario anche ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, xi.

2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessità di non concederle per un determinato periodo di tempo.

Art. 7.

Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia

1. Sul territorio non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorità competenti regionali, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, mettono in atto:

a) i «Piani regionali interventi urgenti» (PRIU) che danno applicazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 come previsto dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, di conversione del 7 aprile 2022, n. 29 e modificato dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti;

c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022, n. 173, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite *check list* e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it In caso di



non conformità si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;

d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;

e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettuano un'attività di formazione e informazione anche ai fini della ricognizione sulla disponibilità di stabilimenti da designare ai sensi del regolamento di esecuzione 2023/594.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici.

5. Il personale delle polizie provinciali formato sulle procedure e attività di controllo e contenimento faunistico può attuare sia il coordinamento delle attività di controllo/contenimento faunistico sia l'intervento diretto di prelievo previste dai piani di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dal possesso di licenza di caccia.

Art. 8.

Ulteriori misure di controllo su tutto il territorio nazionale

1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.

2. Nel caso in cui si rilevino suini allo stato brado, non identificati, indipendentemente dal fenotipo che presentano, l'ACL dispone le stesse misure di cui al comma 1 e l'abbattimento rientra tra le attività previste dai PRIU per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. I suini selvatici sono specie non vocata alla perma-

nenza nei centri abitati. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo definibili sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. Le misure previste dal Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 (all 6) si applicano a tutto il territorio nazionale, anche nelle aree protette ad ogni livello e in deroga all'art.10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini dell'eradicazione della PSA, fino alla sua completa eradicazione. Al fine di predisporre un'attività pianificatoria e gestionale della specie su proposta dei GOT ed approvati dal Commissario straordinario alla PSA, sono incentivati programmi di studio e ricerca sulle popolazioni selvatiche di cinghiali.

Art. 9.

Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche il tramite delle dei GOT assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unità di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza, sentita l'Unità centrale di crisi (UCC).

3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo già individuate all'interno delle UCC e delle Unità di crisi regionali e locali, il Prefetto in accordo con il Commissario straordinario alla PSA, può istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle azioni previste dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» nel rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza.

4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorità competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopprimere alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.

5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo ac-



cordo con i Ministeri di appartenenza e del Dipartimento della protezione civile nazionale e regionale, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite dei GOT nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, richiedono il supporto del personale delle Forze dell'ordine e laddove presente anche del servizio fauna in difficoltà.

8. Per le attività di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a), rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza.

Art. 10.

Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione

1. Ove necessario al fine di definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento (UE) 2023/594, il Commissario straordinario alla PSA, sentito il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e il GOE, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc.), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positività e la distanza dagli altri casi più prossimi considerato quanto riportato nel manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici.

Art. 11.

Flussi informativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica

dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.

2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.

3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.

4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la registrano immediatamente come tale in SIMAN e SINVSA, solo la carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positività, l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività viene comunicata all'ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in SIMAN e l'esito diagnostico finale viene registrato in SINVSA.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, al fine di consentire ai Reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi Reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:

a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto;

b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.

7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sarà cura dei Reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle bar-



riere fisiche autostradali, provvedere alla verifica dell'integrità di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, della movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti nonché degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti Reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.

8. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari, potrà richiedere la disponibilità del personale afferente al CUFAA e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei «Bioregolatori» per i piani di eradicazione della specie cinghiale.

9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» forniscono al Commissario, i dati riguardanti: le attività venatorie sulla specie cinghiale; l'attività di bioregolazione, le attività di selezione e di controllo sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione. Per la registrazione dei dati del Piano delle catture è stata predisposta un'apposita funzionalità a disposizione delle Regioni all'interno del Portale del Sistema informativo veterinario nazionale <https://www.vetinfo.it/> - l'utente regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle catture – PSA» deve registrare i dati previsti alimentando il sistema settimanalmente e quadrimestralmente per i dati di dettaglio faunistico.

10. Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa cadenza, la documentazione sulla regolarità delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ASL di competenza.

Art. 12.

Provvedimenti regionali

1. Fermi restando gli obiettivi e le finalità della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

2. Al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla PSA che informa l'Unità centrale di crisi.

Art. 13.

Consegna delle opere

1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1 resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.

Art. 14.

Intensificazione dei controlli sulla carne suina compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano intensificano le attività di controllo tese a verificare la regolarità del commercio di carni e di prodotti a base di carne provenienti da suidi selvatici, in particolare i controlli dovranno essere mirati anche con riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA, in paesi UE ed *extra* UE. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti, si procederà al sequestro e alla distruzione degli stessi, previo campionamento per l'esecuzione del *test* per la ricerca del virus della PSA. Le carni saranno inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del *test* per la ricerca del virus della PSA. Detta attività deve includere controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione pubblica, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.

2. Le autorità doganali intensificano i controlli mirati ad identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti, e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a dieci controlli mensili per regioni fino a 2 milioni di abitanti e venti in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.

3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito delle attività di controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina, ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti si procede al sequestro e alla distruzione degli stessi congiuntamente alle autorità competenti locali, previo campionamento per l'esecuzione del *test* per la ricerca del virus della PSA. Le carni sono inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del *test* per la ricerca del virus della PSA.



Art. 15.

Gruppi operativi territoriali - GOT

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con il Commissario straordinario alla peste suina africana, che ha il compito di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorità competenti locali e alle Direzioni regionali della sanità pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie provinciali alle guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti parco regionali, nazionali, e da esperti individuati dal Commissario straordinario alla PSA degli enti del sistema sanitario nazionale in avalimento come previsto dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9. Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute. I GOT sono coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e svolgono le funzioni di attuazione delle finalità eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonché di attuazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028».

2. Il Commissario straordinario alla PSA d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua quale referente per la PSA, un medico veterinario dell'Autorità competente regionale (ACR) con comprovata esperienza nella materia che ha anche il compito di raccordare le attività dei GOT regionali con i GOT provinciali o locali qualora siano presenti.

3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei Dipartimenti di medicina veterinaria e delle Aziende sanitarie locali presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate dalla malattia, il Commissario straordinario stipulerà convenzioni con le amministrazioni interessate per garantire a tutte le figure professionali un affiancamento ai GOT già operanti nelle aree soggette a restrizione, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

Art. 16.

Elenco nazionale dei bioregolatori

1. Tutti i soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, assumono la funzione di «Bioregolatori» e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei «Bioregolatori» attivato

nel Portale dei sistemi informativi veterinari VETINFO all'indirizzo https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori/intro - o tramite apposito file al., n. 8 alla presente ordinanza da trasmettere al seguente indirizzo: segr.cpsa@sanita.it Da tale elenco potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.

2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU che danno attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta giorni, degli esemplari di *Sus scrofa* selvatico provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.

Art. 17.

Sanzioni

1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.

Art. 18.

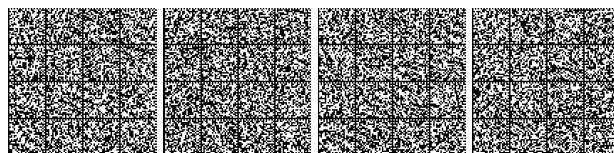
Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura

1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, può interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.

Art. 19.

Divieto di deprezzamento commerciale dei suini

1. È fatto divieto, rispetto all'andamento di mercato, di deprezzare commercialmente i suini provenienti da allevamenti commerciali ricadenti in comuni che sono stati



ricompresi nelle zone di restrizione a seguito di focolai di PSA sia nei suini selvatici che nei suini domestici, a condizione che:

a) l'allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate previste dal decreto 28 giugno 2022 e i requisiti previsti dall'allegato III del regolamento (UE) 2023/594;

b) sia stato effettuato esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. Inoltre, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è fatto divieto di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

Art. 21.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

2. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.

3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 31 marzo 2025 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

Il Commissario straordinario: CAPUTO

ALLEGATO I

LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I del dell'allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, i bioregolatori e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'Autorità competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

Formazione

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli IZS, e dall'Autorità competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi nelle aree di restrizione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel manuale operativo delle pesti suine e nell'allegato 4 della presente ordinanza). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Gestione delle carcasse

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del regolamento (UE) 2020/687. Le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II, ai sensi dell'art. 3, comma X laddove non sia possibile l'autoconsumo per uso domestico privato o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, sono destinate alla distruzione. Le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione I possono andare all'autoconsumo per uso domestico privato, essere ceduti da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio.



o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale o ad un centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del regolamento (UE) 2020/687. i sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) punto ii della presente ordinanza.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;

utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;

riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel manuale operativo delle pesti suine).

Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni Istituto faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

disinfettanti per ambienti e attrezzature;

acqua corrente ed elettricità;

cella frigo/frigorifero o congelatore;

pavimenti e pareti lavabili;

un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;

barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;

un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;

barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA e relativi visceri

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità competente locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

ALLEGATO 2

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA CON NUMERO SUPERIORE ALLE 20 PERSONE.

Trekking

a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;

b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% (vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA).

f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;

g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recitate o prossime alle strade asfaltate;

i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

Biking

Nell'ambito di questa attività occorre:

a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% (vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA);

b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le



suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di *biking*, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

Pesca dilettantistica

Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;

b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% (vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA);

d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;

e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

Competizioni di pesca sportiva

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);

b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;

c) sarà vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;

d) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

Attività agrosilvocolturali

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE) 2023/594:

a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di car-

casse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) per territorio;

b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

Monitoraggio ambientale e faunistico

a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;

c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;

e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

Ricerca di funghi [e tartufi]

Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle quarantotto ore successive all'attività di ricerca;

d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;

e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;

f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, come da allegato n. 4 alla presente ordinanza.

Manifestazioni religiose

Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio;



b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

d. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

f. che il Comune individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;

h. rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;

i. che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 alla presente ordinanza;

j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;

n. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, Pro Loco e/o Protezione civile.

Attività di campeggio nei boschi

Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio.

Al termine di ogni battuta dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabi-

lità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

4. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

6. che il Comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;

8. che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 della presente ordinanza.

9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA, al lavaggio degli indumenti utilizzati;

12. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia municipale.

Aree picnic

Qualora l'area picnic sia gestita dal Comune, Ente parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attività di aree picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficoltà all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);

3. che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;



4. che il pubblico partecipante non esca all'area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratici alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;

5. che il Comune/Ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;

6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;

Spetta al sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'area picnic.

Transumanza/alpeggio

Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza;

b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale ed è gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) per territorio;

Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA.

Procedura: l'allevatore dovrà effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio veterinario di destino.

Nel corso delle attività, inoltre, si rammenta che dovrà essere segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).

Altre attività all'aperto

Per qualsiasi altra attività all'aperto/manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione non già prevista nei punti precedenti sarà cura dell'ACL verificarne i necessari requisiti di biosicurezza.

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.

L'area della ZR II è suddivisa in due fasce:

A. dal confine esterno non inferiore a 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;

B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orogra-

fiche particolari, sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali, quali ad esempio abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.

Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalità previste per la fascia B.

I Comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (e successive modifiche e integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai Comuni i cui territori rientrano per più della metà della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto.

Tali elenchi sono resi disponibili dalle Regioni tramite gli Osservatori epidemiologici degli I.L.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.

ALLEGATO 4

PROTOCOLLO ATTIVITÀ ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE

Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)

Il presente Protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai Comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni.

La peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e che è in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso.

Non è trasmissibile agli esseri umani ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attività antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attività di campo.

Il virus è noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e può rimanere vitale anche fino a cento giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature.

Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo virus può effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.

A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana ENCI collabora come previsto dalla Convenzione con il Commissario straordinario PSA per le attività di informazione dei Comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessità di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese.

Prevenzione

La malattia si diffonde per:

contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali infetti). Le zecche molli tipo *Ornithodoros* sono vettori capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico;

contatto indiretto: la trasmissione indiretta può avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus, fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone



pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone.

Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, *dresseurs*, etc.) provenga da aree in cui la malattia è presente e può, di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali:

disinfezione di veicoli;

profilassi antiparassitaria contro le zecche;

non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;

smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;

non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;

informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;

per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio.

Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro Comitati organizzatori

Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i Comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il Protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Il responsabile del Comitato organizzatore può indicare il responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che può anche coincidere con il responsabile della stessa).

Concorrenti

Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza:

L'accesso alla prova è consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta;

prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantirà comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione:

che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova;

di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

Pulizia e disinfezione: le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc.

Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana

Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1%.

Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.

Idrossido di Sodio (Soda Caustica) 2%.

Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m³, pH 10,4 -12).

Carbonato di sodio (pH 11,6 – 95 °C) 40%.

Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.

Ortofenilfenolo (Environ D) 1%.

Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.

Lysol 5%.

Camion, divise da lavoro, oggetti vari.

(Fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute - Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali).

Ipoclorito di Sodio 1%.

Fonte: Effectiveness of Chemical Compounds Used against African Swine Fever Virus in Commercial Available Disinfectants Małgorzata Juszkievicz *, Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Woźniakowski Department of Swine Diseases, National Veterinary Research Institute, Partyzantów 57 Avenue, 24-100 Puławy, Poland.

Nota bene

Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso.

Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono più efficaci (in alcuni casi ciò è visibile con un viraggio di colore).

Lavaggio dei cani

Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);

Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani

La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana).

ALLEGATO 5

PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) PUNTO X DELL'ORDINANZA N. 2/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI PER MANIFESTAZIONI CON NUMERO DI PERSONE SUPERIORI A 20.

La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione esautiva delle attività e di un progetto dettagliato delle misure di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovrà essere indirizzata al Comune in cui avrà luogo la manifestazione.

Il Comune provvederà ad inoltrare tale richiesta e la relativa documentazione all'Autorità competente locale (ACL) - Servizi veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che dovrà essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo Pec.

Sarà cura dell'Autorità comunale trasmettere al Commissario straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformità alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec cpsa@postacert.sanita.it

L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/eventi/attività nelle zone di restrizione sarà rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA.



Al Comune

OGGETTO: [Inserire titolo dell'iniziativa]

Descrivere sinteticamente il motivo della richiesta, esplicitando le misure di biosicurezza e le valutazioni tecnico discrezionali da presentare al Comune interessato e alle Autorità Competenti Locali ai fini dell'autorizzazione¹.

Per completezza informativa dovranno essere allegati:

- Planimetria dell'iniziativa e Relazione Generale/Progetto²;
- Atto costitutivo dell'Ente promotore, Statuto, Verbale di nomina del legale rappresentante/Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'Associazione_____;
- Progetto concernente le misure di biosicurezza adottate ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.5 del Commissario Straordinario alla PSA (vedasi allegato 1 al presente modulo).

¹ Indicare il soggetto proponente, la tipologia dell'iniziativa, carattere, organizzazione, durata, luogo dello svolgimento, gli attori interessati ed ogni altra informazione utile ai fini dell'autorizzazione. La Relazione/Progetto deve riportare nel dettaglio le misure e i requisiti di accesso all'area interessata, l'indicazione dei percorsi, della capienza dell'area oggetto della manifestazione, indicazioni circa la suddivisione della zona, il piano antincendio e di gestione dell'emergenza.



ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5_2023 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI.

Il RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale/P.Iva _____ Telefono _____

E-Mail/Pec _____

Data presentazione istanza _____

Firma del richiedente _____

Le dichiarazioni di cui alla presente richiesta, ivi compresa la veridicità della documentazione allegata, sono rese dal Legale Rappresentante o dal Responsabile dell'Associazione____, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

I dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).





COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

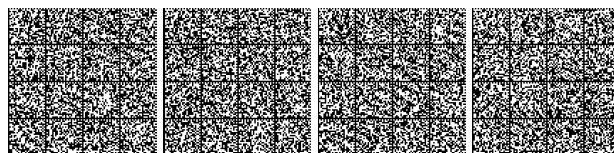
**Piano Straordinario di catture,
abbattimento e smaltimento
dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni
Strategiche per l'Elaborazione dei Piani
di Eradicazione nelle Zone di
Restrizione da Peste Suina Africana
(PSA).**

2023-2028



Sommario

Contesto normativo di riferimento	
Premessa.....	
Introduzione	
Metodologia	
Suddivisione delle regioni in classi di criticità.....	
Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021	
Piano di prelievo per Regione	
Indicazioni tecniche	
Indicazioni tecniche riguardanti l'attuazione del piano proposto	
Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).	
Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA	
Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento	
Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini	
Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti.....	
Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.	



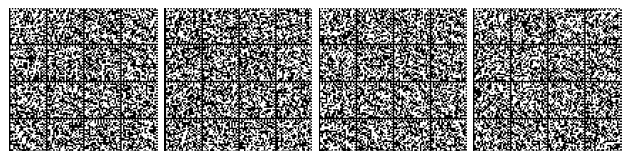
Contesto normativo di riferimento

Di seguito sono indicati i riferimenti alle principali norme generali che regolano il Piano straordinario delle catture, degli abbattimenti e dello smaltimento:

- Legge 7 aprile 2022, n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”.
- D.L. 22 giugno 2023 n. 75, art. 29 “Misure di contrasto alla peste suina africana”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-05-2023);
- Ordinanza 12 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. ...del...)”;
- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorità competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);
- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
- Documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African swine fever for the EU*»;



- Documento di indirizzo tecnico del Ministero della Salute, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste «Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione»;
- Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- Resoconti delle riunioni del Gruppo Operativo degli esperti di cui al Decreto Legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”.



Premessa

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia rappresenta un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e la necessità, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, anche di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al.*, 2017; Croft *et al.*, 2020; Vetter *et al.*, 2020; Ko *et al.*, 2023¹) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

Se si considera che il numero di cinghiali stimati in Italia si attesta verosimilmente intorno a 1.000.000 - 1.500.000 di capi (stima approssimativa su dati ISPRA), volendo perseguire l'ipotetico obiettivo della rimozione di circa l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, risulterebbe necessario come minimo un incremento del numero di cinghiali prelevati annualmente di circa il 150% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021 (n=312.676; Sardegna esclusa).

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione effettiva dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (d'ora in avanti PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di circa 600.000 cinghiali, da rimuovere nel primo anno di attività, prevedendo un incremento del 96% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019-2021. Il piano ha validità quinquennale e l'entità del prelievo sarà rimodulata annualmente, così da poter garantire, anche successivamente, il mantenimento di una pressione di prelievo elevata sulle popolazioni.

Introduzione

L'obiettivo del Piano Straordinario, redatto ai sensi del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, è la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche,

¹ Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. *Ecological Modelling*, 365: 106-118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005>. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. *PLoS ONE* 15(9): e0238429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429>

Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. *Sci Rep*, 10, 7298. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9>

Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modeling. *Animals*; 13(2): 298. <https://doi.org/10.3390/ani13020298>



coerentemente con i principi espressi nel documento tecnico “Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

- Il Piano straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante attività venatoria e attività di controllo ai sensi dell'art. 19, c.2 e 19-ter della L. n. 157/92), redatto ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), lettere b)-c) del Decreto Legge n.75/23, ha valenza sull'intero territorio nazionale indenne da peste suina africana, esclusa l'intera regione Sardegna.
- Il presente Piano ha validità quinquennale ed è attuato attraverso l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91.
- L'entità del Piano sarà rimodulata annualmente (sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati) dalle Regioni e l'aggiornamento sarà approvato dal Commissario.
- Le Regioni hanno l'obbligo di monitorare le attività e di redigere con cadenza quadrimestrale apposita rendicontazione al Commissario Straordinario.



Metodologia

Suddivisione delle regioni in classi di criticità

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2022 (cfr Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo" https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/index.html#/).

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei danni all'agricoltura, dichiarati nel triennio 2019-2021. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2019-2021
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della Peste Suina



Africana (PSA) nel proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano, per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di "**criticità complessiva**" delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia).

Tabella 1 - Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	3
Valle d'Aosta	1	1	1	0	3
Bolzano	1	3	0	0	4
Puglia	2	1	3	0	6
Molise	2	2	3	0	7
Friuli V. G.	4	2	2	0	8
Sicilia	3	2	3	0	8
Marche	4	3	4	0	11
Toscana	4	3	4	0	11
Umbria	4	3	4	0	11
Veneto	5	4	2	0	11
Abruzzo	3	4	6	0	13
Basilicata	3	2	5	5	15
Liguria	1	1	3	10	15
Emilia Romagna	5	2	4	5	16
Calabria	3	5	4	10	22
Lazio	2	5	5	10	22
Lombardia	6	3	4	10	23
Campania	3	5	5	10	23
Piemonte	5	2	6	10	23

Valutazione del prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva (braccata/girata/a singolo), in caccia di selezione e attività di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel triennio 2019-2021.

Considerato che il numero dei capi abbattuti annualmente può andare incontro a fluttuazioni molto rilevanti, in relazione all'andamento della produttività delle popolazioni (anch'esse fluttuanti in relazione alla disponibilità alimentare e alle condizioni meteo), si è preferito lavorare sui valori medi di un triennio (dal 2019 al gennaio 2022) così da avere un quadro più reale del numero di capi abbattibili. Al riguardo, preme evidenziare che durante i periodi



di restrizione della mobilità legati alla pandemia da COVID-19 il prelievo dei cinghiali in Italia è risultato complessivamente in linea con gli anni precedenti.

Di seguito (Tab. 2) si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati, sul periodo 2019-2021, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

Tabella 2 – *Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel periodo 2019-2021. L'ultima colonna (in grigio chiaro) contiene i valori utilizzati per definire l'incremento dei prelievi proposto nel Piano straordinario delle catture.*

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)	somma della media prelievi in caccia di selezione e controllo (2019-2021)
Trento	3	682	---	---	682	682
Valle d'Aosta	3	760	373	80	308	388
Bolzano	4	10	---	---	10	10
Puglia	6	417	297	---	119	119
Molise	7	4.608	4.373	235	---	235
Friuli V. G.	8	4.154	916	2.915	323	3.238
Sicilia	8	1.720	1.608	---	112	112
Marche	11	17.291	13.832	1.209	2.250	3.458
Toscana	11	81.575	62.165	9.212	10.198	19.410
Umbria	11	21.855	18.630	256	2.969	3.225
Veneto	11	6.374	1.127	664	4.583	5.247
Abruzzo	13	12.815	8.434	1.981	2.401	4.381
Basilicata	15	12.783	9.751	1.402	1.630	3.032
Liguria	15	19.736	18.337	150	1.249	1.398
Emilia Romagna	16	31.067	22.850	4.515	3.702	8.217
Calabria	22	19.225	15.290	2.467	1.468	3.935
Lazio	22	23.670	20.586	1.460	1.624	3.084
Lombardia	23	12.987	5.358	4.756	2.873	7.629
Campania	23	12.293	10.468	92	1.733	1.824
Piemonte	23	28.655	19.553	1.711	7.391	9.102
TOTALE		312.676	233.949	33.104	45.623	78.727



Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare la proposta di piano di prelievo per Regione come riportato nella seguente Tabella 3, coerentemente con il documento tecnico “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il documento “*Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU*” (DG SANTE/7113/2015 – Rev 12) e del documento “*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity*” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2019 - FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC).

Nello specifico, al fine di definire il Piano di prelievo e coerentemente con l'obiettivo di incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, secondo quanto suggerito dai documenti tecnici dell'UE, e operare una gestione in armonia con la conservazione delle specie non *target*, si è optato per aumentare significativamente (oltre il 200%) l'entità degli animali abbattibili con metodi selettivi (caccia di selezione e controllo) e prevedere un contenuto incremento (poco meno del 40%) dell'entità del prelievo da conseguire attraverso la caccia collettiva.

Si evidenzia che il prelievo da realizzarsi in attività venatoria rappresenta complessivamente quasi il 74% (453.800 capi) del prelievo complessivo previsto (612.000).

Tale scelta si fonda sulla presenza di evidenti margini di incremento del prelievo con i metodi selettivi, pur nella varietà delle situazioni che caratterizzano gli specifici contesti regionali. Un'attività di controllo più intensa e sistematica di quella condotta attualmente, realizzata coerentemente su tutto il territorio, aree protette comprese, per esempio attivando un'intensa attività di cattura, permette di conseguire certamente un incremento rilevante del numero di cinghiali rimossi dal territorio. Parallelamente, l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minor numero di cinghiali.

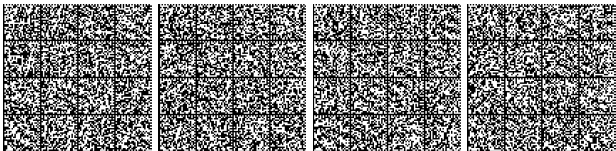
Diversamente, si è ritenuto che il prelievo in caccia collettiva non può essere incrementato oltre il 40%.

Tutto ciò premesso, le diverse forme di prelievo devono essere incentivate tenendo in considerazione il contesto in cui si opera, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione numerica dei cinghiali sull'intero territorio regionale, comprese le aree protette e non venabili. In particolare, nelle aree ad elevato rischio di introduzione PSA e, pertanto, definite ai sensi del presente piano come non vocate alla presenza del cinghiale (zone urbane e/o ad elevata antropizzazione e zone ad elevata densità suinicola, come da mappe del rischio individuate nei PRIU), la pressione di prelievo deve avvicinarsi il più possibile all'obiettivo del 100%, raggiungibile anche attraverso l'incentivazione delle modalità operative previste, ad opera degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e degli altri soggetti incaricati



Tabella 3 – Piano di prelievo proposto (in rosso), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione (in verde) e l'attività di controllo (in azzurro). È riportato l'incremento percentuale rispetto ai prelievi medi complessivi realizzati nel periodo 2019-2021.

Regione	Classe CRITICITÀ complessiva	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92)	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L. n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3			1,500	1,500
Valle d'Aosta	3	600	700	700	2,000
Bolzano	4			non definibile	
Puglia	6	1,000	1,000	2,000	4,000
Molise	7	6,000	1,500	3,000	10,500
Friuli V. G.	8	1,100	5,000	3,000	9,100
Sicilia	8	5,000	1,500	3,000	9,500
Marche	11	19,000	9,000	14,000	42,000
Toscana	11	75,000	18,000	20,000	113,000
Umbria	11	24,000	10,000	10,000	44,000
Veneto	11	1,400	4,000	8,000	13,400
Abruzzo	13	14,000	6,000	8,000	28,000
Basilicata	15	15,000	6,000	6,000	27,000
Liguria	15	23,000	7,000	12,000	42,000
Emilia-Romagna	16	28,000	12,000	12,000	52,000
Calabria	22	23,000	10,000	10,000	43,000
Lazio	22	28,000	10,000	10,000	48,000
Lombardia	23	7,000	10,000	10,000	27,000
Campania	23	18,000	10,000	10,000	38,000
Piemonte	23	28,000	15,000	15,000	58,000
	TOTALE	317,100	136,700	158,200	612,000



Indicazioni tecniche

In generale, pur evidenziando che i numeri proposti per la caccia di selezione e il controllo appaiono ambiziosi, stanti gli attuali assetti organizzativi nonché la generalizzata mancanza di operatori adeguatamente specializzati e di strumenti idonei per le catture e gli abbattimenti, si ritiene che l'attuazione delle seguenti indicazioni tecniche potrà rendere le attività più efficienti e più efficaci.

Indicazioni tecniche riguardanti l'attuazione del piano proposto

Considerato l'obiettivo prioritario di ridurre rapidamente le presenze,

- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare i propri piani regionali (PRIU) e la programmazione dell'attività di caccia e controllo al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo indicati nel presente Piano straordinario. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotteranno i nuovi PRIU, ai sensi della L. n. 29/2022, approvati dal Commissario e dal Centro di riferimento nazionale per la peste suina;
- le autorità e i soggetti competenti assicurano l'ordine pubblico durante le attività di depopolamento a tutela degli operatori e si adoperano per stipulare idonee convenzioni con le compagnie di assicurazione per tutelare gli operatori da eventuali danni e rischi derivanti dalle attività di depopolamento (es. spese veterinarie);
- gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre); il basso disturbo ambientale della caccia di selezione offre la possibilità di operare prelievi anche nelle stagioni sensibili (riproduzione e cure dei piccoli) per le specie non target e, soprattutto, nel periodo (febbraio-maggio) in cui è fortemente suggerito l'incremento degli abbattimenti per limitare le nascite in questa specie;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia di selezione e per comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per gli operatori e i cani coinvolti in attività di girata e prelievo con mute ridotte; l'abilitazione dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. d) e e)];
- le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette implementano, anche sfruttando eventuali strumenti già esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), un "Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale" che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di depopolamento, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e) dell'art. 2 della L. n. 29/2022, così come modificato dall'art. 29 del D. L. 22 giugno 2023 n. 75 e dell'art. 2 dell'Ordinanza del commissario Straordinario n. 4 dell'11 luglio 2023
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono realizzare una rilevante intensificazione dell'attività di controllo da attuarsi su tutto il territorio (compresi i fondi agricoli, le aree protette ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92, le aree di demanio, i fondi chiusi, gli istituti di gestione privati), con il personale e gli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste);

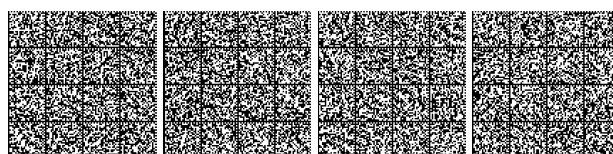


- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale d'Istituto per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo mediante catture, realizzare la formazione e la specializzazione di agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo;
- le aree protette nazionali e regionali devono adeguare le attività di prelievo (cattura, prelievo selettivo, girata) in controllo nei territori di competenza, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto;
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono garantire l'istituzione di Gruppi Operativi Territoriali (GOT) con funzione di affiancamento e supporto alle attività territoriali, individuando al proprio interno un medico veterinario di comprovata esperienza in materia di PSA, in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordinanza n. 4/2023;
- i GOT definiscono specifici indicatori quantitativi del raggiungimento dei risultati previsti (es. depopolamento, formazione degli operatori, arruolamento del personale, biosicurezza degli allevamenti, gestione degli impatti creati dalla specie, creazione di strutture per la filiera delle carni), così da facilitare la valutazione annuale dell'attuazione del piano;
- i GOT per i diversi ambiti di gestione (aree protette, ATC, CAC e Istituti faunistici privati) elaborano la ripartizione del piano di prelievo, definiscono le tecniche di intervento e realizzano il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prioritario prelievo di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti pubblici di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano la rotazione delle aree di caccia assegnate alle squadre;
- i GOT, verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle presenze dei cinghiali anche negli istituti privati di gestione faunistica e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/006/2023;
- i GOT, a cui afferisce il personale tecnico degli Enti Parco (regionali e nazionali) e dell'assessorato competente per le aree protette regionali, verificano l'attuazione degli interventi nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 29 art. 2 lettera g) Decreto n. 75 22/06/2023;
- i GOT assumono la qualifica di soggetti attuatori, sia a livello regionale che a livello provinciale e territoriale, prevedendo tutte le figure atte al Piano Straordinario di depopolamento e d'intesa con le autorità competenti locali (ACL) utilizzano tutti i soggetti, compresi i bioregolatori e le polizie provinciali, per le azioni di campo;
- i comandi militari, qualora la presenza di cinghiali sia individuata nei siti di competenza, concordano con il Commissario appositi protocolli di intervento, definiti con il supporto tecnico dei GOT, per tutte le azioni da porre in essere al fine di contribuire proporzionalmente al conseguimento dell'obiettivo annuale di prelievo previsto;
- coerentemente con quanto indicato sia nel documento tecnico "*Gestione del cinghiale e peste suina africana*."
- *Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*" sia nel "*Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*", le Regioni e gli altri soggetti competenti, emanano gli opportuni atti o disposizioni finalizzati ad assicurare un'adeguata incentivazione del prelievo di femmine e piccoli;
- le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del "*Piano straordinario di controllo della fauna*" - Decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno;



- le aree ricomprese in un raggio di 15 km dai distretti suinicoli² di maggiore rilevanza sono da considerarsi aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Le regioni devono individuare tali aree non vocate e inserirle all'interno dei PRIU, per poi fornire adeguata rendicontazione sui risultati conseguiti anche, nello specifico, in queste aree non vocate;
- lo smaltimento delle carcasse rappresenta un elemento cruciale del processo e pertanto è opportuno che tutti i livelli istituzionali collaborino a trovare soluzioni idonee per affrontare questa problematica prevedendo soluzioni efficienti sia in condizioni di assenza della PSA sia, e ancor più, in condizioni di emergenza; in caso di impossibilità a rimuovere cinghiali e/o ibridi abbattuti o ritrovati morti, i cacciatori e gli operatori deputati al controllo, possono procedere con l'interramento, sotto la supervisione dell'Autorità Competente Locale (ACL);
- le Regioni, in ottemperanza all'art. 2, c.2, lett b) del D.L. 9/22 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 75, devono munirsi di almeno un centro di stabulazione temporanea, ove ricoverare per un massimo di 60 giorni i cinghiali catturati nei siti in cui non è possibile procedere direttamente all'abbattimento. Successivamente, gli animali devono essere abbattuti in loco e poi portati rapidamente ad un centro di lavorazione carni autorizzato o a un centro di sosta, dove la carcassa verrà trattata per la commercializzazione, oppure trasportati vivi verso tali strutture, purché situate entro i confini provinciali. Vista la situazione epidemiologica tale adempimento è previsto entro il 2023;
- le Regioni, coerentemente con quanto indicato nel punto precedente, con il paragrafo 3.1.13 del "*Piano straordinario di controllo della fauna*", e con l'Ordinanza del commissario alla peste suina n. 4/2023, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Reg. 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione di un ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano stesso, nonché di contrastare la vendita illegale e offrire ai cacciatori un introito possibile derivante dalla vendita degli animali abbattuti;
- le Regioni e gli enti gestori delle aree protette possono devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del piano, anche al fine di evitare sprechi alimentari di proteine animali nobili;

² Ogni regione deve individuare sul proprio territorio i distretti suinicoli di maggiore rilevanza, sulla base della densità di allevamento e di popolazione suinicola, ma anche sulla base di una valutazione economica e sociale o per ragioni di pregio genetico delle razze autoctone in relazione a contesti di valorizzazione del territorio.



Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione della PSA nelle Zone di Restrizione (ZR).

- Ai fini della elaborazione dei Piani di Eradicazione per PSA, che ogni Regione è tenuta a redigere in caso di presenza della malattia sul proprio territorio, vengono individuate sei azioni strategiche. Per ciascuna delle azioni di seguito riportate devono essere individuati e descritti opportuni indicatori, ai fini del monitoraggio degli obiettivi operativi. I GOT assumono la qualifica di soggetti attuatori territoriali nei territori soggetti a cluster di infezione da PSA e possono richiedere al Commissario Straordinario l'affiancamento territoriale per le azioni da intraprendere, in condizioni di particolare complessità.

Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA

1.1 - Affidamento della ricerca attiva alle Autorità Competenti Locali, operatori specializzati

È indispensabile incrementare le attività di ricerca attiva ed organizzata di carcasse di cinghiali nelle ZR, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per monitorare l'andamento della malattia e al contempo di eliminare dal territorio le carcasse infette. A tal fine è essenziale il ricorso ad unità cinofile specificatamente formate e abilitate dall'ENCI, che possono efficacemente supportare la ricerca e il ritrovamento di carcasse e resti di cinghiali, nonché laddove le condizioni di copertura vegetazione lo permettano, il ricorso a droni dotati di termocamere per un monitoraggio a più ampia scala del territorio.

Azione Strategica 2: Depopolamento specie cinghiale tramite cattura e abbattimento

2.1 Operazioni di depopolamento con Bioregolatori e smaltimento carcasse comprese procedure di interrimento in loco aree zone restrizione

Cattura ed abbattimento della specie cinghiale nelle ZR, in completa biosicurezza, al fine di creare il “vuoto sanitario” attorno alle aree di circolazione virale e impedire la diffusione della malattia. Tali attività devono essere condotte nell'ambito di una precisa strategia di eradicazione che comprenda, laddove possibile, il contenimento delle popolazioni infette prima di effettuare le operazioni di abbattimento.

2.2 Filiera alimentare della selvaggina

È opportuno creare le condizioni per una filiera commerciale della selvaggina a partire dal cinghiale che vada dal prelievo venatorio al prodotto finito disponibile per la grande distribuzione passando per stabilimenti di macellazione e lavorazione sotto il controllo veterinario. Questa filiera permetterebbe di valorizzare le carcasse derivanti dal depopolamento oggetto del presente piano e si potrebbe ipotizzare di immettere una parte del prelievo venatorio condotto per motivi di selezione nei circuiti caritativi e della beneficenza.

Azione Strategica 3: Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini

3.1 Attivazione di misure per l'incremento della biosicurezza negli allevamenti suini

Installazione di bio-barriere di contenimento negli allevamenti suinicoli. Oltre alle misure di biosicurezza tipiche di ogni allevamento, è opportuno individuare misure di biosicurezza basate sull'analisi del rischio e sulle caratteristiche produttive di ogni territorio.

3.2 – Apertura di punti di macellazione designati, centri di lavorazione selvaggine, centri di raccolta, case di caccia

Apertura di punti di macellazione designati. L'attività di abbattimento dei suini domestici nelle ZR deve prevedere la possibilità di macellare i capi e di poter quindi commercializzare le carni e i loro sottoprodotti, in caso di conferimento dei capi in macelli designati. Questo fattore è senz'altro importante e potrebbe rappresentare una criticità in caso di emergenza legata alla presenza di PSA in distretti ad alta densità di allevamenti suinicoli.



3.3 – Formazione e informazione

Attivazione di corsi di formazione per gli operatori del settore agroalimentare relative alle modalità di applicazione delle misure di biosicurezza e utilizzo del sistema CLASSYFARM;

Azione Strategica 4: Installazione di barriere fisiche che delimitino la zona infetta e limitino la circolazione degli animali potenzialmente infetti

4.1 Posizionamento Barriere Contenimento PSA per norme Biosicurezza allargate

È auspicabile il posizionamento di barriere preventive nell'ottica del contenimento delle popolazioni infette a protezione di territori ad alta densità di allevamenti intensivi. Tali barriere possono essere installate secondo tracciati identificati in base ad analisi del rischio e modelli predittivi che indentifichino reali pericoli di introduzione dell'infezione all'interno di questi territori.

4.2 Trappole e sistemi di cattura temporanei

Dotarsi di attrezzature per la verifica della presenza dei cinghiali sul territorio (droni, fototrappole, telecamere), sistemi di cattura, mezzi speciali (pick-up) servizi per la rimozione di carcasse in aree impervie. Costruzione di Recinzioni di Contenimento per frazionare il territorio, a protezione delle aree interessate dai nuovi casi.

4.3 Manutenzione delle barriere

Riparare i danni causati dagli animali selvatici, da agenti atmosferici e naturali e da atti di vandalismo in accordo con i Comuni interessati dal passaggio delle Reti di contenimento PSA.

4.4 Formazione e informazione

È necessario predisporre una campagna di comunicazione con l'obiettivo di promuovere, informare e sensibilizzare gli stakeholders sullo scopo delle barriere di contenimento PSA, a tutela delle attività produttive e dell'incolumità dei cittadini.

Azione Strategica 5: Corretta gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini.

5.1 – Comunicazione ai portatori di interesse

Avvio di una campagna informativa sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti finalizzata ad impedire ai suini selvatici di trovare fonti di sostentamento nei pressi dei centri urbani e degli allevamenti di suini, attraverso corsi di formazione, cartellonistica e campagne social;

5.2 – Gestione dei rifiuti

Promuovere una politica di gestione dei rifiuti tesa alla pronta rimozione degli stessi o comunque a renderli non accessibili ed attrattivi per gli animali selvatici. Tale indicazione vale soprattutto per i rifiuti di tipo organico e che contengono rifiuti alimentari.

Azione Strategica 6: metodi alternativi di contenimento della specie

6.1 – Progetti di sperimentazione di metodi alternativi di contenimento della specie

Le autorità competenti e gli istituti di ricerca potranno individuare metodi alternativi di contenimento della specie che possano raggiungere gli obiettivi di depopolamento in forma non cruenta. Tali metodi potranno essere applicati anche in forma sperimentale in aree delimitate e nell'ambito di progetti organizzati.

